

Regolamento d'Istituto



ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-DORSO

INDICE

INTRODUZIONE.....	pag.3
Cap. 1 I SOGGETTI DELLE COMUNITA' SCOLASTICA.....	pag.3
Gli studenti	
Lo staff di Dirigenza	
I docenti	
Il personale non docente	
I genitori	
Cap. 2 GLI ORGANI COLLEGIALI.....	pag.4
Convocazione degli Organi Collegiali - Ordine del giorno - Verbale delle riunioni	
Commissione di lavoro	
a) IL CONSIGLIO D'ISTITUTO	
Norme di funzionamento	
b) LA GIUNTA ESECUTIVA	
Norme di funzionamento	
c) IL COLLEGIO DEI DOCENTI	
Composizione – Presidenza – Dipartimenti – Validità della seduta – Convocazione	
Ordine del giorno - Discussione/Dibattito – Votazione – Deliberazione	
Sospensione/Aggiornamento della seduta – Verbale – Modifiche al regolamento	
d) COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI	
e) CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE	
f) ASSEMBLEE DI SEZIONE/CLASSE/PLESSO/ISTITUTO – INCONTRI INSEGNANTI/GENITORI	
Svolgimento delle assemblee	
Cap. 3 REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA.....	pag.12
Finalità e compiti – Composizione – Modalità e criterio di funzionamento generali	
Ricorsi per le sanzioni disciplinari	
Cap. 4 GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI (GLH).....	pag.13
Cap. 5 ORGANIZZAZIONE DEL MONDO DELLA SCUOLA.....	pag.14
Formazione delle classi – Ingresso – Vigilanza – Uscita – Assenze prolungate	
Assenze - Ritardi – Permessi di entrata/uscita – Norme sanitarie	
Cap. 6 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE.....	pag.16
SCUOLA PRIMARIA	
Interventi disciplinari - educativi	
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Diritti e doveri degli alunni e delle alunne	
ALLEGATO 1 SANZIONI DISCIPLINARI.....	pag.20
ALLEGATO 2 REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI IN MODALITA' TELEMATICA	pag.22

INTRODUZIONE

L'Istituto Comprensivo Don Milani-Dorso costituisce una comunità composta da alunni, docenti, personale non docente, genitori. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale responsabilità per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica.

La comunità scolastica dell'Istituto ha come propri fini specifici:

- a. la realizzazione di un clima di libertà, democrazia, rispetto in chiave inclusiva;
- b. l'attuazione del diritto allo studio;
- c. il pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali degli alunni;
- d. il perfezionamento ed aggiornamento culturale e professionale dei docenti;
- e. l'acquisizione della cittadinanza attiva e consapevole in prospettiva europea.

Cap. 1 I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Gli studenti

Art.1 E' diritto degli alunni ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle famiglie. Tutti gli alunni hanno altresì pieno diritto di usare, nello svolgimento delle attività, le attrezzature didattiche dell'Istituto.

Art.2 E' diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, frequentare le lezioni, contribuire al loro regolare e proficuo svolgimento, impegnarsi nello studio, nell'aggiornamento e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, rispettare i locali e le attrezzature dell'Istituto.

Lo staff di dirigenza

Art. 3 Lo staff di Dirigenza è costituito dal Dirigente Scolastico, da due Collaboratori nominati dal Dirigente, docenti delegati per le funzioni organizzative e gestionali e dai Referenti dei plessi. In caso di assenza o impedimento, il Dirigente Scolastico viene sostituito da uno dei suoi Collaboratori, da lui designato stabilmente come Collaboratore Vicario all'inizio dell'anno scolastico o di volta in volta per compiti specifici.

Art. 4 Le attribuzioni del Dirigente Scolastico sono fissate dall'art.25 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001. In particolare il Dirigente Scolastico:

- presiede il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione (sostituito eventualmente da un docente membro dei Consigli stessi);
- presiede il Collegio dei Docenti;
- presiede il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- è membro di diritto del Consiglio di Istituto;
- presiede la Giunta del Consiglio di Istituto;
- presiede la Commissione per la formazione delle classi;
- stabilisce l'orario delle lezioni secondo le proposte del Collegio dei Docenti e tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto;
- ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di convocare riunioni congiunte di genitori e docenti di una o più classi;
- può riunire i rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione per raccogliere o dare loro informazioni sulla vita dell'Istituto.

Art. 5 I collaboratori del Dirigente Scolastico di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni sono designati con nomina scritta; nella nomina sono specificate le deleghe e le funzioni attribuite.

I docenti

Art. 6 I docenti svolgono l'attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità alle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie secondo i principi fissati dalla Costituzione. È compito di ogni insegnante sollecitare incontri individuali o collettivi con i genitori qualora ne ravvisi l'opportunità.

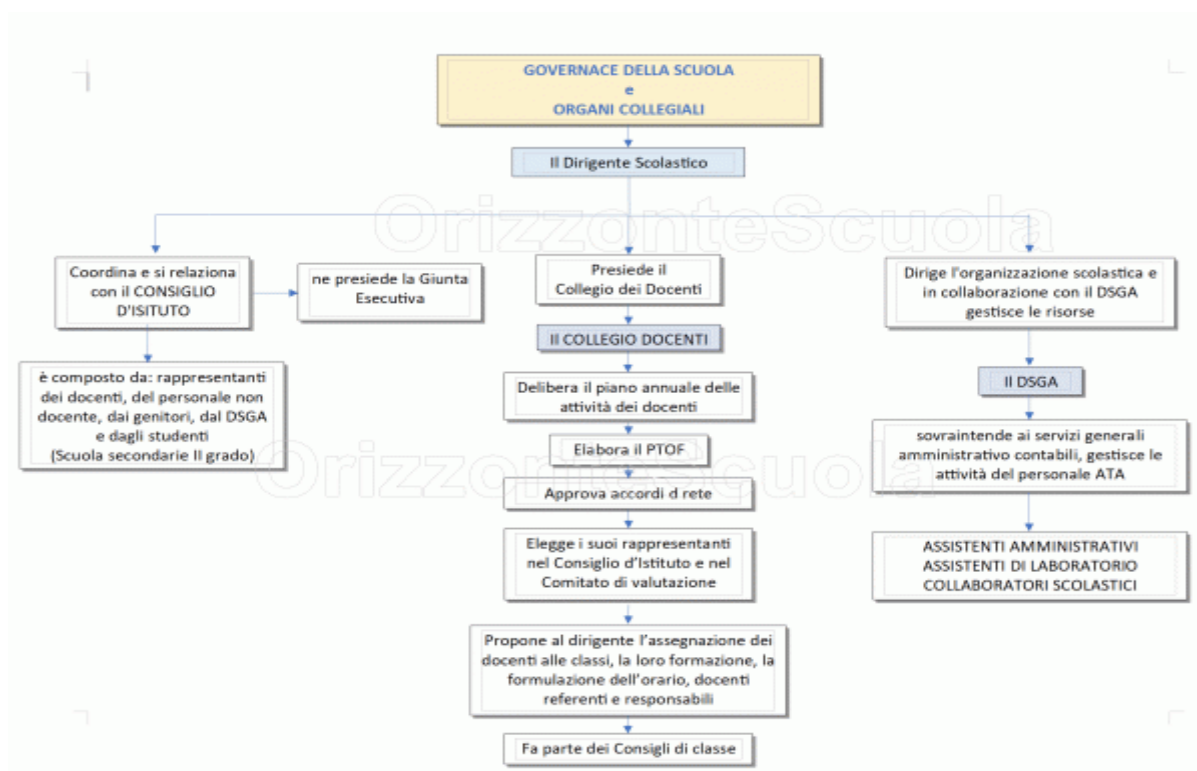
Il personale non docente

Art. 7 Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità delle leggi che li riguardano e del rispettivo rapporto di impiego e di lavoro. Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell'Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

I genitori

Art. 8 Tutti i genitori degli alunni dell'Istituto hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche della scuola e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto- dovere viene esercitato **mediante la presa visione del Patto di Corresponsabilità**, la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge ai vari Organi Collegiali, alle Assemblee di Intersezione, di Interclasse, di Classe o di Istituto ed alle altre iniziative promosse dal Consiglio di Istituto. A tutti i genitori è garantito il diritto di consultare quanto di loro interesse è pubblicizzato sul Sito della Scuola.

Cap. 2 GLI ORGANI COLLEGIALI



Gli **Organi Collegiali** operanti nell'Istituto sono:

- A. Consiglio di Istituto;**
- B. La Giunta Esecutiva;**
- C. Collegio dei Docenti;**
- D. Comitato per la valutazione dei docenti;**
- E. Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe;**
- F. Assemblee di sezione/ classe/ plesso/istituto – Incontri insegnanti/genitori**

Art. 9 Gli **Organi Collegiali** operano in modo che l'Istituto funzioni nel rispetto del diritto di tutti e delle pari opportunità. Ad ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno.

Art. 10 Ogni organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie specifiche competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse e di permettere ai propri membri la preparazione degli argomenti posti in discussione.

Art. 11 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie, fermo restando il principio della assoluta indipendenza e autonomia dell'organo stesso. L'organismo primario di collegamento è la Giunta Esecutiva.

Convocazione degli organi collegiali

Art. 12 La convocazione degli organi collegiali è disposta con un congruo preavviso, non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. In caso di convocazione d'urgenza, il preavviso è fatto 24 ore prima della data fissata per la riunione, anche per via telefonica. La convocazione è effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e/o **mediante circolare pubblicata sul sito dell'Istituto.**

Ordine del giorno

Art. 13 La lettera e/o l'avviso di convocazione indicano il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare nella seduta, elencati a punti. L'ultimo punto dell'ordine del giorno può esprimere la voce "Varie ed eventuali" per trattare:

- a) argomenti urgenti, per i quali non era stato possibile prevederne l'inserimento nell'ordine del giorno;
- b) argomenti liberamente proposti dai componenti dell'organo collegiale (la loro trattazione deve però essere approvata dall'unanimità dei presenti).

La maggioranza dei presenti alle riunioni può proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno della seduta successiva, la quale può essere convocata con eventuale carattere d'urgenza. Per i componenti il Consiglio d'Istituto all'avviso di convocazione verrà allegato il verbale della seduta precedente.

Verbale delle riunioni

Art. 14 Di ogni seduta di organo collegiale viene redatto processo verbale, a cura del segretario, steso su apposito registro, a pagine numerate. Il verbale contiene la data, l'ora, il luogo, la durata della riunione, il nome del Presidente e del Segretario, il nominativo dei presenti e degli assenti, il resoconto riassuntivo della presentazione e della discussione sui vari punti all'ordine del giorno, con le eventuali espresse dichiarazioni dei membri e l'esito delle votazioni. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva. Qualora gli atti deliberativi, nelle premesse, riportino con buona diffusione l'illustrazione del punto in oggetto e la discussione successiva, gli atti stessi si intendono aventi valore e significato di verbale. Il verbale viene sottoscritto anche dal Presidente.

Commissioni di lavoro

Art.15 Ogni organo collegiale, per un approfondito esame di particolari e specifici argomenti, può nominare Commissioni di lavoro, scegliendone i membri tra i propri componenti. Qualora l'organo collegiale lo ritenesse opportuno, la Commissione può essere integrata con persone qualificate, esperte nella materia in esame e scelte anche al di fuori dei componenti l'organo stesso. Le Commissioni hanno comunque carattere provvisorio e cessano nel momento in cui hanno esaurito il mandato ricevuto. Gli atti delle Commissioni hanno efficacia soltanto se l'organo collegiale ufficiale li fa propri con specifica deliberazione.

a) IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Norme di funzionamento

Art. 16 La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art.17 Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d'Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votirapportata al numero dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Art. 18 Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti. In caso di parità, si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

Art.19 Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente.

Art.20 Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta.

Art.21 L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto su proposta del Presidente della Giunta.

Art.22 A conclusione di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione....

Art.23 Il Consiglio d'Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.

Art.24 Il Consiglio d'Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro.

Art.25 Delle commissioni nominate dal Consiglio d'Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola.

Art.26 Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Art.27 Le sedute del Consiglio d'Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, possono essere presenziate dagli elettori delle componenti rappresentate e da tutti gli altri previsti per legge.

Art.28 La pubblicazione degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione della copia integrale in apposito albo dell'Istituto, sottoscritta dal Segretario del Consiglio.

Art.29 L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art.30 I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

Art.31 Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.32 Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Art.33 Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d'Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d'Istituto.

b) LA GIUNTA ESECUTIVA

Norme di funzionamento

Art.34 Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli T.A., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Art.35 Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta.

Art.36 La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

c) IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Composizione

Art.37 Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è **adempimento obbligatorio per** tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL.

Competenze

Art.38 Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza all'trasparenza di ogni atto ufficiale.

Presidenza

Art.39 Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il Dirigente Scolastico **garantisce** la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;

- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'O.d.G.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'O.d.G. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Dipartimenti

Art.40 Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per Dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del POF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o un docente coordinatore da lui designato e **vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie**. I Dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e **non hanno poteri deliberanti**.

Validità della seduta

Art.41 Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è **la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione**. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla **verifica** del numero legale dei presenti.

Convocazione

Art.42 Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano annuale delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in **seduta straordinaria**, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con **almeno cinque giorni di preavviso** oppure **ad horas**, senza il previsto preavviso, per questioni urgenti individuate dal Dirigente Scolastico. In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Ordine del Giorno

Art.43 Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. **nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione**. Apre la seduta con le comunicazioni del Dirigente Scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, **costituisce per tutti i presenti regolare notifica** e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del Dirigente Scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

L'inversione dell'ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione all'inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

Discussione / Dibattito

Art.44 La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g. deve avere una durata limitata, tale da favorire la più ampia partecipazione alla discussione.

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un **diritto di replica**, prima della chiusura dell'argomento dibattuto.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente **dichiara chiusa la discussione** e apre le operazioni di voto.

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, **il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.**

Votazione

Art.45 Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per **voto palese** tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti NON VENGONO CONTATI. Nel caso in cui il numero degli astenuti risultasse considerevole rispetto al numero dei votanti, la proposta andrà rivista e riformulata.

In caso di elezioni di persone, **in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.**

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, **prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.** Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione **le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti.** Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g.

I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.

Deliberazione

Art.46 La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Sospensione/Aggiornamento della seduta

Art.47 Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente O.d.G.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'O.d.G.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'O.d.G. sui quali il Collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta **qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.**

Verbale

Art.48 Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

Le sedute del collegio si aprono con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, **ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.**

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Modifiche al Regolamento

Art.49 Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

d) COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Norme di funzionamento

Art.50 Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;

- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

e) CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE

Norme di funzionamento

Art.51 Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia, i Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono rispettivamente composti:

- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell'Infanzia;
- dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle Scuole Primarie;
- dai docenti di ogni singola classe nelle Scuole Secondarie di Primo Grado.

Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe:

- nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi funzionanti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
- nella Scuola Secondaria di Primo Grado, fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe funzionante.

I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal DS o da un docente da lui delegato e si esprimono sulle materie di cui al D.Lgs. 297/1994. In particolare:

- formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;
- esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado);
- hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte.

f) ASSEMBLEE DI SEZIONE/CLASSE/PLESSO/ISTITUTO - INCONTRI INSEGNANTI / GENITORI

Art.52 I rapporti con le famiglie nel loro complesso vengono tenuti essenzialmente per mezzo delle assemblee ordinarie di classe. Sono inoltre previsti incontri individuali tra insegnanti e genitori.

Art.53 I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994. Le assemblee si svolgono fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori può essere di classe, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica. L'assemblea di sezione/classe dei genitori si riunisce, in via ordinaria, all'inizio di ogni anno scolastico in occasione del rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio di classe.

Art.54 Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori mirano soprattutto ad illustrare e a discutere la valutazione e le problematiche relative ai singoli alunni. Assemblee ordinarie di classe e incontri individuali possono essere realizzati in giornate diverse o nell'ambito della stessa giornata. Gli incontri individuali si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento del docente e di norma vengono convocati una volta per quadrimestre.

Art.55 Durante l'orario delle lezioni i genitori non possono accedere alla scuola se non per brevi comunicazioni con gli insegnanti e solo in via eccezionale. Eventuali comunicazioni sul comportamento, sul profitto o su problematiche inerenti la scuola potranno essere effettuate anche per mezzo di avvisi scritti sul diario degli alunni; i responsabili dell'obbligo scolastico sottoscriveranno gli avvisi per presa visione.

Art.56 Il calendario delle assemblee di classe e degli incontri individuali viene stabilito e reso noto agli utenti con congruo anticipo. Insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri del C.d.I. possono chiedere la convocazione di assemblee straordinarie. L'autorizzazione ad effettuare assemblee straordinarie compete al dirigente scolastico. Per problemi particolarmente rilevanti comuni all'intero plesso può essere convocata l'assemblea dei genitori di tutto il plesso.

Svolgimento delle assemblee

Art.57 In apertura dei lavori, i promotori dell'assemblea propongono la persona a cui affidare la Presidenza dell'assemblea che viene designata per acclamazione. Il Presidente designa tra i presenti il Segretario della riunione. E' compito del Presidente e di tutti i presenti garantire l'ordine e la correttezza necessari allo svolgimento dei lavori, al dibattito e alle proposte da porre in votazione.

Art.58 E' impegno del Presidente e del Segretario trasmettere agli altri organi collegiali e alla presidenza le risoluzioni finali e l'estratto dei verbali che riguardino problemi o proposte sulla vita e sul funzionamento della scuola che richiedano atti conseguenti.

Cap. 3 REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Finalità e compiti

Art.59 È costituito presso l'Istituto Comprensivo Don Milani –Dorso l'Organo di Garanzia (O.G.), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 249/1998. Finalità dell'O.G. è la tutela dei diritti/doveri di tutti i membri della comunità scolastica, intervenendo sulla corretta applicazione delle norme.

Art.60 Le sue funzioni, inserite nel quadro del Regolamento di Disciplina degli Alunni (R.d.A.), sono:

- a. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere in merito all'applicazione del R.d.A. ed avviarli a soluzione;
- b. esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del R.d.A.

Art.61 Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Composizione

Art.62 L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore delegato;
- due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto;
- due genitori designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Istituto individua nel suo seno anche un membro supplente tra la componente genitori e un membro supplente tra la componente docenti. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico o al suo Collaboratore Delegato.

Art.63 I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio. I docenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

Modalità e criterio di funzionamento generali

Art.64 L'O.G. viene convocato dal Dirigente con almeno tre giorni di anticipo. In caso di motivata urgenza, può essere convocato con un solo giorno di anticipo.

Art.65 Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi non attinenti alle sue finalità.

Art.66 Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice.

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

Art.67 Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al R.d.A., può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

Art.68 Il ricorso deve essere presentato in Segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

Art.69 L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.

Art.70 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Le loro testimonianze sono messe a verbale.

Art.71 L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

Art.72 Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di Classe e la famiglia mediante un atto formale.

Cap.4 GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI DISABILITA' (GLH)

Art.73 La componente docente del Gruppo di studio e di Lavoro (GLH) di cui all' art. 15 della L. 104/92 è individuata dal Collegio dei docenti all'inizio di ciascun anno scolastico; del gruppo fanno obbligatoriamente parte i docenti specializzati di sostegno e almeno un docente di ciascuna classe/sezione che accoglie alunni in situazione di disabilità. Del gruppo fanno parte anche il Dirigente Scolastico e, in rappresentanza dei genitori, il presidente del Consiglio d'istituto o altro genitore disponibile individuato dal Dirigente Scolastico. Il GLH è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, la funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal presidente ad un docente specializzato di sostegno.

Art.74 La convocazione del GLH è disposta dal dirigente mediante:

- comunicazione interna per il personale docente;
- convocazione individuale per i rappresentanti esterni. Nella convocazione è riportato l'ordine del giorno.

Art.75 Il GLH si riunisce ordinariamente all'inizio ed al termine dell'anno scolastico; la convocazione è obbligatoria anche quando è richiesta:

1. dal Dirigente Scolastico;
2. dalla maggioranza dei docenti specializzati di sostegno;
3. dal Collegio Docenti, dal Consiglio d'Istituto, da un Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione;
4. da uno o più degli operatori socio-sanitari;
5. dal rappresentante dei genitori degli alunni disabili frequentanti la scuola.

Art.76 Il GLH delibera pareri vincolanti in ordine a:

- segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale della previsione degli alunni in situazione di disabilità per l'A.S. successivo;
- richiesta, all'ente locale, di assistenti di primo livello di cui all'art. 13, comma 3 della 104/1992;
- criteri e modalità generali di organizzazione delle attività d'integrazione a livello di Istituto.

Al GLH si applicano tutti i vincoli e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sensibili di cui al Lgs 196/2003.

La partecipazione del personale scolastico alle sedute del GLH non dà diritto a compenso.

Cap.5 ORGANIZZAZIONE DEL MONDO DELLA SCUOLA

Formazione delle classi

Art.77 Le sezioni della scuola dell'infanzia sono omogenee e miste per favorire l'ampliamento dei rapporti interpersonali dei bambini e delle bambine di diverse età. Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tutte le bambine e i bambini che iniziano la frequenza alla scuola dell'infanzia devono aver raggiunto il controllo sfinterico, (non devono avere il pannolino, in quanto la scuola dell'infanzia non ha le strutture igienico sanitarie del nido;) e i traguardi minimi dell'autonomia di base. Da quanto suddetto, sono esonerati i bambini con certificazione di disabilità. I genitori dei bambini con tali difficoltà devono presentare obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione debita certificazione.

Art.78 La formazione delle classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado avviene secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Sono formate secondo il principio dell'equieterogeneità, fino al raggiungimento del numero legale di iscritti coerentemente con le disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza.

Art.79 L'inserimento di alunni diversamente abili o con bisogni educativi specifici certificati nelle sezioni e nelle classi è disposto dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere dell'equipe socio-psico-pedagogica che segue il bambino.

Ingresso

Art.80 La vigilanza sugli alunni è assicurata dall'insegnante nei cinque minuti prima del suono della campana di inizio lezione.

Art.81 Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni e possono entrare nelle aule solo dopo il suono della campana. Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti e materiale diverso da quello necessario per le lezioni della giornata o comunque per il lavoro scolastico. È altresì vietato l'uso del cellulare o di altri strumenti elettronici durante l'orario scolastico, per finalità non didattiche.

Vigilanza

Art.82 Durante i cambi d'ora, gli alunni non possono uscire dalle proprie aule e devono mantenere un comportamento corretto e responsabile.

Art.83 Durante l'orario di lezione non sono consentiti l'ingresso e l'accesso ai locali della scuola a persone estranee, ivi compresi i familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con il Dirigente Scolastico, con la Segreteria o, su appuntamento, con i docenti.

Art.84 Durante gli intervalli, ogni insegnante è responsabile, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, della sorveglianza degli alunni della propria classe. Gli spostamenti dalle aule di lezione alla mensa, alla palestra e ai vari laboratori devono avvenire sollecitamente, senza soste o ritardi nei corridoi e senza arrecare disturbo allo svolgimento delle attività in corso nelle altre aule.

Uscita

Art.85 Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno dalla scuola con ordine e senza precipitazione, sotto la vigilanza del proprio insegnante. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria saranno consegnati a un genitore o a un suo delegato maggiorenne.

Art.86 L'orario di uscita per gli alunni della Scuola dell'Infanzia potrà essere derogato per un massimo di tre uscite mensili in caso di necessità documentate. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata, oltre che dalla richiesta dei genitori e secondo quanto previsto dal PFP.

Art.87 Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado potranno lasciare autonomamente la scuola previa una dichiarazione firmata da parte della famiglia di avere istruito il proprio/a figlio/a sulla necessità di avere un comportamento prudente e di essere a conoscenza di quanto riportato nell'informativa consegnata all'inizio dell'anno scolastico.

Assenze - Ritardi - Permessi di entrata/uscita

Art.88 Le **assenze** dalle lezioni degli alunni devono essere giustificate, con l'indicazione del motivo dell'assenza, da un genitore o dalla persona che ne esercita la tutela utilizzando il Registro Elettronico, piattaforma ARGO.

Premesso che, a seguito della Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13, è "[...] abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido." (art. 10 bis), in assenza di certificato medico, dopo cinque giorni di assenza, il rientro a scuola dell'alunno/a è possibile solo previa presentazione del modello di autocertificazione allegato alla circola n.30 del 02/10/2024, con il quale gli esercenti della responsabilità genitoriale/tutela legale certificano che l'alunno/a non è affetto/a da nessuna patologia infettiva o che l'assenza prolungata è stata causata da motivi familiari. Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 7, *"Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite"* e che le assenze giustificate tramite modello di autocertificazione non potranno essere considerate come *deroghe*.

Art.89 Per quanto riguarda i ritardi, sia in entrata che in uscita, i genitori sono tenuti a compilare l'apposito modulo per la relativa registrazione. Nella scuola secondaria di 1° grado, dopo tre ritardi uguali o superiori ai 10 minuti, gli alunni dovranno essere accompagnati e giustificati da uno dei genitori.

Art.90 Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo rispetto all'orario di ingresso sono ammessi nei locali scolastici solo su specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico o dell'insegnante collaboratore del dirigente. Nel corso dell'anno scolastico possono essere autorizzati non più di tre ritardi rispetto all'orario di ingresso; qualora dovessero verificarsi frequenti ritardi, questi saranno cumulati fino a formare GIORNI DI ASSENZA.

Art.91 Le entrate posticipate (con ritardi oltre i 15 minuti) e le uscite anticipate devono avvenire al cambio dell'ora al fine di evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni. Si specifica che l'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e sempre con accompagnamento del genitore: pertanto l'ammissione a scuola in ore successive alla prima dovrà sempre essere autorizzata direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore (e, comunque, tale ingresso ritardato, sarà tollerato max entro le ore 10.00). Dopo tre ritardi o tre uscite anticipate, il Dirigente Scolastico convocherà la famiglia.

Art.92 I permessi di entrata e di uscita richiesti per visita medica, dovranno essere successivamente certificati con apposito certificato medico; sarà cura del docente che verbalizza l'entrata o l'uscita annotare nel Registro Elettronico tale richiesta. Non saranno concessi permessi di entrata oltre l'inizio della seconda ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Art.93 I **permessi permanenti** di entrata posticipata e di uscita anticipate dovranno essere richiesti al DS per iscritto dai genitori interessati e potranno essere concessi solo per casi eccezionali e documentati, purché la lezione che l'alunno perderebbe per tutto l'anno non sia di pregiudizio per i risultati finali. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata, oltre che dalla richiesta dei genitori e secondo quanto previsto dal PFP.

Art.94 **L'entrata posticipata e l'uscita anticipata** dalle lezioni possono essere richieste dai genitori utilizzando l'apposito modello da scaricare dal sito (Area Genitori – Modulistica). L'entrata o l'uscita fuori orario deve possibilmente avvenire in corrispondenza del cambio d'ora. Per l'uscita fuori orario è richiesta comunque la presenza di un genitore (o di un suo delegato maggiorenne) per prelevare l'alunno.

Norme sanitarie

Art.95 Nel caso di allergie alimentari o di altro genere, i genitori provvedono ad informare della situazione il Dirigente, tramite certificato medico. Il Dirigente provvede a inoltrare la comunicazione agli insegnanti.

Art.96 A scuola non è permesso somministrare alcun tipo di medicinale da parte del personale scolastico, salvo casi particolari e in seguito all'attivazione di un protocollo d'intesa fra amministrazione scolastica e amministrazione sanitaria locale.

Cap. 6 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

Il Regolamento di disciplina degli alunni è un atto unilaterale dell'Istituto verso le famiglie dei propri alunni, teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti consentiti o vietati.

SCUOLA PRIMARIA

Art.97 Gli alunni hanno il diritto di esprimersi, senza contravvenire alle regole della buona educazione e sono garantiti nel loro diritto alla formazione culturale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola ed ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art.98 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria, anche per tutte le attività organizzate e programmate dagli insegnanti della classe.

Art.99 Gli alunni entrano a scuola secondo l'orario stabilito. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso nell'edificio scolastico.

Art.100 Gli alunni sono tenuti a rispettare le regole. Pertanto devono:

- rispettare l'edificio scolastico, il materiale ed il personale;
- utilizzare la divisa;
- mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita della scuola;
- mantenere un comportamento adeguato durante il cambio degli insegnanti;
- rispettare gli altri accettandone le diversità;

- eseguire i compiti assegnati.

Interventi disciplinari - educativi

Art.101 Gli interventi disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le azioni correttive sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art.102 Gli insegnanti della classe concordano sui seguenti interventi disciplinari, valutando la gravità dell'infrazione, il contesto e la circostanza:

- a) rimprovero verbale privato o in classe, comminato dall'insegnante presente all'infrazione;
- b) esonero da attività a carattere ricreativo, inflitta dall'insegnante presente all'infrazione;
- c) comunicazione scritta alla famiglia sul diario personale, da parte dell'insegnante presente all'infrazione;
- d) convocazione dei genitori ad un colloquio con gli insegnanti della classe, da parte degli insegnanti della classe;
- e) convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art.103 DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

1. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
2. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente, che li porti ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
3. Gli alunni e le famiglie possono prendere visione delle verifiche scritte.
4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, alla puntualità nell'entrata a scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
5. Gli alunni entrano nella scuola al suono della campana e si recano nelle rispettive aule dove vengono accolti dai docenti in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
6. Al suono dell'ultima campana, gli alunni sono accompagnati all'uscita dal docente in servizio.
7. Tutte le assenze, i ritardi e i permessi devono essere giustificati dalla famiglia o da chi ne fa le veci.
8. L'insegnante della prima ora provvede a controllare le giustificazioni e a segnalarle sul registro di tracciabilità e sul RE.
9. Gli studenti hanno come dovere fondamentale quello di studiare, eseguire i compiti assegnati e comportarsi educatamente.
10. Gli studenti hanno il dovere di portare a scuola il materiale scolastico necessario per le attività previste. Non è consentito il viavai dei genitori (o chi per essi) per consegnare attrezzature varie o cibo: questo rientra a pieno titolo nella strategia educativa e nel percorso di responsabilizzazione degli alunni.
11. Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
12. Gli studenti devono rispettare le disposizioni, anche formali, impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dal personale della scuola e devono tenere atteggiamenti positivi nei confronti dei coetanei.

13. Durante l'orario scolastico, i momenti ricreativi ed anche durante le uscite, le visite guidate ed i viaggi di istruzione, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed attenersi alle disposizioni dell'insegnante responsabile.
14. Durante i cambi d'ora, gli alunni non devono assolutamente uscire dall'aula e devono attendere ordinatamente l'arrivo dell'insegnante.
15. La scuola non risponde di eventuali furti di oggetti preziosi e somme di denaro in possesso degli alunni, ivi compreso il cellulare e altre apparecchiature per i quali è comunque vietato l'uso all'interno dell'edificio scolastico.
16. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
17. Gli studenti devono aver cura del proprio materiale scolastico e in nessun caso arrecare danno al materiale altrui.
18. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore di qualità della scuola.
19. Compete all'Organo di Garanzia la tutela dei diritti e doveri delle persone che interagiscono nell'ambiente scolastico e l'analisi degli eventuali ricorsi contro le sanzioni irrogate.

Art.104 A seguito della Circolare Ministeriale n.5274 dell'11 luglio 2024, agli studenti è fatto divieto di introdurre gli smartphone all'interno dell'edificio scolastico. Qualora l'alunno/a, per necessità, abbia con sé lo smartphone, è obbligatorio che lo stesso sia spento prima dell'ingresso a scuola e collocato all'interno di un'apposita scatola posta in classe. Lo smartphone potrà essere recuperato al termine dell'ultima ora di lezione e dovrà restare spento finché l'alunno/a non uscirà dai locali scolastici.

N.B. La custodia degli stessi è un onere esclusivo dei proprietari, pertanto la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti. L'utilizzo dello stesso sarà punito con una nota disciplinare ed eventuale sospensione.

Art.105 Nel rispetto dei diritti degli studenti, le infrazioni ai doveri di cui al presente regolamento saranno sanzionate a seconda della gravità e/o ripetitività, fermo restando il principio della funzione educativa della sanzione disciplinare, che deve rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art.106 Le sanzioni, in base alla crescente gravità, possono essere classificate in:

a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, irrogate dal singolo docente o dal Consiglio di Classe: richiamo verbale, richiamo scritto sul diario, nota scritta sul RE, convocazione dei genitori. (vedi tabella esplicativa allegata)

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, irrogate dal Consiglio di Classe perfetto: possono essere comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, irrogate dal Consiglio d'Istituto: sono adottate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa

disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, irrogate dal Consiglio d'Istituto: è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti c) e d), occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione, dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, irrogate dal Consiglio d'Istituto: sono adottate nei casi più gravi di quelli già indicati al punto d) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

f) Sanzioni che comportano la non partecipazione alle uscite didattiche o ai viaggi d'istruzione dello studente che si ritrova in una o più delle seguenti situazioni:

- 1) Aver riportato due gravi note disciplinari: si intendono note individuali inerenti episodi di mancato rispetto delle regole; comportamenti scorretti nei confronti di docenti, compagni e altro personale della scuola; danni arrecati a materiale e ambiente scolastico; (lettere c,e,f,h della tab. allegata)
- 2) Aver avuto due sanzioni disciplinari (sospensioni con o senza obbligo di frequenza). Con una sanzione disciplinare, la partecipazione a uscite didattiche e viaggi d'istruzione è a discrezione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe.
- 3) Aver avuto un comportamento poco responsabile e scorretto in uscite precedenti. (lettera i della tab.)
- 4) Aver riportato, al termine del primo quadrimestre, una valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7.

Art.107 Entro il mese di novembre sarà consegnato alle famiglie un *report di valutazione del comportamento*, attraverso il quale sarà data un giudizio intermedio del comportamento scolastico. Con una valutazione uguale o inferiore a 7, la partecipazione al viaggio d'istruzione e a tutte le attività progettuali prevista dal PTOF, sarà a discrezione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe.

N.B. Se l'alunno/a ha riportato/a almeno una nota disciplinare, la valutazione non potrà essere superiore al 7.

Allegato 1: Tabella modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto con delibera n° 8 del 14 dicembre 2021

Aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 8 del 12 settembre 2022

Aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 6 del 28 novembre 2023

Aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n°2 del 9 ottobre 2024

Allegato 1

SANZIONI DISCIPLINARI

Tabella modalità di applicazione delle sanzioni

OGGETTO	DESCRIZIONI	AZIONI E PROVVEDIMENTI
a) RITARDI	*Ritardo (superiore a 10 min.) senza giustificazione *Ritardi ripetuti	**Dopo 3 ritardi accompagnamento e giustificazione del genitore **A partire dal quarto, i minuti di ritardo verranno cumulati fino a formare giorni di assenza
b) LAVORI A CASA E MATERIALE SCOLASTICO	*Mancata esecuzione dei compiti a casa (senza giustificazione dei genitori) *Mancanza del materiale occorrente per lo svolgimento della lezione	**Alla 2 mancanza richiamo scritto sul diario **Alla 3 mancanza convocazione dei genitori **Per mancanze ripetute, segnalazione sul registro del docente
c) DISTURBO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA	*Disturbo alle lezioni attraverso chiacchiericcio con i compagni *Lanci di piccoli oggetti, ad esempio carte o palline *Versi strani; rumori sottobanco battutine; esibizionismo o gionerie; ecc. *azioni di disturbo nei corridoi, uscite non autorizzate o non motivate dall'aula, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti	**Richiamo verbale da parte del docente **Richiamo scritto su diario **Dopo 3 richiami, annotazione sul registro di classe **Dopo 3 annotazioni, convocazione dei genitori <u>Sanzioni decise dal Consiglio di classe</u> **esclusione da uscite didattiche, spettacoli, gite **ricaduta sul voto di condotta (inferiore o pari a7)
d) ALTERAZIONE DOCUMENTI SCOLASTICI	*Falsificazione firme, valutazioni...	**Convocazione dei genitori
e) EDUCAZIONE AL SENSO CIVICO E RISPETTO DELLE PERSONE (DOCENTI, COMPAGNI, PERSONALE SCOLASTICO)	*Uso di linguaggio volgare *Insulti e offese a persone *Atti di violenza fisica (calci, spinte, sgambetti...) o psicologica (costrizioni, condizionamenti..) e qualsiasi altro comportamento che non permette il regolare svolgimento delle lezioni	**Comunicazione scritta alla famiglia e relativa annotazione sul registro di classe da parte del docente **Dopo 5 comunicazioni alla famiglia scatterà la sospensione dalle lezioni <u>Sanzioni decise dal Consiglio di Classe</u> **Sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza **esclusione da uscite didattiche, spettacoli, gite, viaggi... **sospensione dall'intervallo compiti aggiuntivi

		**ricaduta sul voto di condotta (inferiore o pari a7)
f) SICUREZZA	*Giochi e scherzi pericolosi *Procurato allarme ingiustificato	**Comunicazione scritta alla famiglia e relativa annotazione sul registro di classe da parte del docente <u>Sanzioni decise dal Consiglio di Classe</u> ** Compiti aggiuntivi, sospensione dell'intervallo **Convocazione dei genitori **Esclusione da uscite didattiche, spettacoli, gite, viaggi... **Sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza **Sospensione dalle lezioni (nei casi gravi e recidivi) **ricaduta sul voto di condotta (inferiore o pari a7)
g) CELLULARI E MATERIALI DI USO NON SCOLASTICO	*Uso durante la permanenza a scuola	**Ritiro da parte del docente e consegna al D.S. che provvederà a riconsegnarlo alla famiglia
h) RISPETTO STRUTTURE/ATTREZZATURE	*Danneggiamenti *Vandalismi	**Comunicazione scritta alla famiglia e relativa annotazione sul registro di classe da parte del docente <u>Sanzioni decise dal Consiglio di Classe</u> ** Compiti aggiuntivi, sospensione dell'intervallo **Convocazione dei genitori **Esclusione da uscite didattiche, spettacoli, gite, viaggi... **Sospensione dalle lezioni (nei casi gravi e recidivi) **Risarcimento pecuniario, o ripristino-riparazione degli oggetti danneggiati o altre attività a fini educativi **In mancanza di accertata responsabilità individuale, la classe è tenuta a risarcire il danno arrecato
i) USCITE DIDATTICHE	*Comportamento scorretto che disturbi il sereno svolgimento delle attività o che crei situazioni di pericolo per sé e per gli altri	A seconda della gravità del comportamento: **Nota scritta nel registro di classe **Comunicazione scritta alla famiglia **Convocazione dei genitori <u>Sanzioni decise dal Consiglio di Classe</u> **Esclusione da uscite didattiche, spettacoli, gite, viaggi...

		**ricaduta sul voto di condotta (inferiore o pari a7)
--	--	--

Allegato 2

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI IN MODALITA' TELEMATICA previste dal nuovo "C.C.N.L. Scuola 2019-21 del 18.01.2024"

NUOVO C.C.N.L. "art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 44, che non rivestano carattere deliberativo".

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento coordina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni previste dal nuovo C.C.N.L. SCUOLA 2019-21 di cui all'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 44, che non rivestano carattere deliberativo" dell'Istituto Comprensivo 3 Don Milani Dorso, via Cupa San Michele 34, San Giorgio a Cremano.
2. Il Dirigente, all'atto della convocazione, sceglie, a seconda delle necessità, se organizzare in presenza o online le riunioni di cui sopra.

Art. 2 – Utilizzo della modalità telematica in via ordinaria

1. Le riunioni di cui all'art.1 possono riunirsi in via ordinaria in modalità telematica, tramite videoconferenza, con PC, smartphone, notebook, tablet o altro strumento che garantisca ai partecipanti la possibilità di intervenire, leggere e scambiare documenti.
2. La videoconferenza deve garantire l'intervento da parte di tutti i partecipanti, attraverso un audio/video.
3. La rilevazione della presenza/partecipazione alle riunioni si effettuano attraverso appositi sistemi di rilevazione dedicati, a cui possano accedere solo gli organizzatori della riunione in modo che permettano al verbalizzatore di conoscere contestualmente l'elenco dei presenti.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi e di sicurezza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni suddette implica che tutti i partecipanti posseggano strumentitelematici atti a consentire il collegamento simultaneo.
2. I partecipanti devono assicurare riservatezza attraverso strumenti e luoghi adeguati.
3. Tutti i partecipanti alla riunione devono avere possibilità immediata di:
 - a. visione e scambio di materiali nella riunione (atti, documenti, brevi video, immagini, ppt, etc.);
 - b. intervento nella discussione, previa alzata di mano e accensione della videocamera con microfono;
 - c. votazione delle proposte e approvazione del verbale.
4. Sono considerati strumenti idonei per le riunioni in videoconferenza: PC, tablet, notebook o smartphone.
5. Il Docente assicura il rispetto della normativa vigente in relazione a "privacy" e "sicurezza", in particolare: D. lgs 81/2008; D.lgs. n. 196/03, così modificato dal D. lgs. n. 101/2018 c.d. "NUOVO Codice

in materia di Protezione dei Dati personali”; Regolamento Europeo n. 679/16 “Regolamento generale per la Protezione dei dati personali”, c.d. GDPR.

Art. 4 - Argomenti oggetto di riunione in modalità telematica

1. Gli Organi Collegiali possono trattare su argomenti per cui non si ravvisa la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico a tutti i componenti, tramite circolare su Albo-online e sito istituzionale, posta elettronica.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della modalità di effettuazione, dell'ordine del giorno. Il Dirigente, nel caso del Collegio Docenti, e il coordinatore di Classe inviano tempestivamente a tutti gli interessati l'invito al Meet della riunione.
3. Le riunioni collegiali a carattere di urgenza potranno essere convocate senza i cinque giorni di preavviso.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. La piattaforma con account Istituzionale utilizzata per tali attività è “Google Meet”.
2. I metodi di lavoro collegiale devono garantire la partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e la segretezza, nei casi previsti dai termini di legge.
3. Al termine di ogni seduta, verranno rilevati i nominativi dei presenti, con l'ora di connessione e di disconnessione, ai fini dell'accertamento delle presenze.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportati:
 - a. Il giorno e l'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. l'elenco dei nominativi dei componenti, che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
 - c. l'ordine del giorno;
 - d. la sintesi della seduta con le dichiarazioni dei partecipanti;
 - e. Non è possibile registrare nessuna seduta, né col solo audio, né sotto forma di video.
2. Il verbale della riunione telematica deve essere redatto in formato elettronico, inviato al Dirigente scolastico.

Art. 8- Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno stesso dell'approvazione.
2. Tale documento verrà anche pubblicato in amministrazione trasparente/ atti generali/atti amministrativi generali.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto con delibera n°3 del 14 febbraio 2024

